

Avviso Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni finanziarie per la Campagna Navale “USA 26 - 250° Anniversario USA” di Nave Vespucci ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 36/2023.

CONDIZIONI GENERALI DI SPONSORIZZAZIONE

La società “**Difesa Servizi S.p.A.**”, con sede legale in Roma - Via Flaminia, 335 00196 C.F. 11345641002, capitale sociale di Euro 1.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, di seguito denominata col termine “Società” di seguito denominata anche “*Sponsee*”;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell’art. 535 del D.lgs. n. 66/2010, la società “Difesa Servizi S.p.A.” è stata costituita allo scopo di svolgere attività negoziale diretta all’acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Amministrazione della Difesa, non direttamente correlate all’attività operativa delle Forze Armate e, più in generale, al fine di valorizzare beni ed attività attualmente di pertinenza del Ministero della Difesa e di ogni sua articolazione;
- la società “Difesa Servizi S.p.A.” è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell’ente *in house*, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;
- Difesa Servizi S.p.A. ha stipulato una Convenzione con lo Stato Maggiore Marina per la promozione e la gestione economica di forme di collaborazione e partenariato con soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione relativi a campagne addestrative/navali a favore del sistema Paese e dell’immagine della Forza Armata oltre a manifestazioni ed eventi istituzionali (sottoscritta in data 17.06.2022);
- la società “Difesa Servizi S.p.A.” ha avviato una campagna di raccolta di sponsorizzazioni mediante pubblicazione di Avviso Pubblico sul proprio sito istituzionale;

- la Ditta/società ha manifestato il proprio interesse per la sponsorizzazione dell'evento inserito nel ciclo in oggetto come da proposta pervenuta alla Società;
- lo Stato Maggiore della Marina e la Società hanno ritenuto che l'offerta è risultata valida e regolare, oltre che pertinente, in relazione all'oggetto dell'avviso pubblico;

ARTICOLO 1

(Valore delle premesse)

Le premesse anzidette formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e le Parti rinunciano sin d'ora a muovere qualsiasi eccezione in merito alla loro veridicità.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Costituisce oggetto del presente contratto una sponsorizzazione finanziaria ovvero tecnica — come specificato nella proposta formulata dall'Operatore Economico, che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni — avente carattere di non esclusività, relativa alla Campagna Navale "USA 26 – 250° Anniversario USA" di Nave Vespucci.

Nel caso di sponsorizzazione tecnica, l'oggetto del contratto è costituito dalla fornitura gratuita dei beni, servizi o prestazioni professionali analiticamente descritti nella proposta dell'Operatore Economico, direttamente funzionali all'organizzazione e alla realizzazione della Campagna Navale, preventivamente autorizzati dallo Stato Maggiore della Marina. Il valore economico della prestazione tecnica, determinato secondo i criteri di cui all'art. 5-bis, costituisce la base per la determinazione del livello di visibilità riconosciuto allo sponsor.

ARTICOLO 3

(Durata)

Il presente documento esplica i suoi effetti dal momento della ricezione della proposta di sponsorizzazione e fino alla definitiva conclusione dell'evento sponsorizzato.

ARTICOLO 4

(Impegni delle Parti)

La Società si impegna a offrire le prestazioni di visibilità di cui all'Avviso Pubblico in favore dello sponsor, commisurate — nel caso di sponsorizzazione tecnica — al valore economico certificato della prestazione fornita, secondo i criteri di cui all'art. 5-bis e all'art. 7 dell'Avviso Pubblico.

L'Operatore Economico, in qualità di Sponsor, si impegna a consegnare allo Sponsee gli esemplari del proprio marchio/logo. Resta inteso che lo Sponsee è autorizzato all'utilizzo del nome e del relativo marchio e logo esclusivamente per le finalità e per un uso conforme a quello previsto nel presente contratto.

Lo Sponsor avrà il diritto, nel territorio nazionale e per la durata del contratto, di svolgere ulteriori attività pubblicitarie e promozionali in relazione alla sponsorizzazione dell'evento, i cui contenuti dovranno essere concordati preventivamente con lo Stato Maggiore della Marina e Difesa Servizi S.p.A. Lo Sponsor potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnato nella sponsorizzazione dell'evento, ma non potrà in nessun caso utilizzare l'immagine, i loghi o la denominazione della Forza Armata, della Difesa o di Difesa Servizi S.p.A. per iniziative diverse da quelle oggetto del presente contratto, salvo quanto eventualmente pattuito per iscritto tra le Parti.

Rimane fermo che Difesa Servizi S.p.A. e lo Stato Maggiore della Marina detengono la titolarità e tutti i diritti dell'Evento.

ARTICOLO 5

(Corrispettivo della sponsorizzazione finanziaria)

Quale compenso per le attività e i servizi di cui all'art. 2, *lo sponsor* si impegna a versare l'importo offerto (come da modello in allegato 1 all'Avviso pubblico) in sede di proposta + I.V.A. al 22% mediante bonifico, sul conto corrente indicato in fattura elettronica emessa da "Difesa Servizi S.p.A."

ARTICOLO 5-bis

(Sponsorizzazione tecnica)

Nel caso di sponsorizzazione tecnica, l'Operatore Economico si obbliga a eseguire, a titolo gratuito, le prestazioni analiticamente descritte nella proposta (come da modello 1-Bis all'Avviso Pubblico) approvata, garantendone l'esecuzione secondo gli standard qualitativi concordati con Difesa Servizi S.p.A. e lo Stato Maggiore della Marina, nei tempi e con le modalità ivi indicati. Lo sponsor tecnico manleva integralmente Difesa Servizi S.p.A. e lo Stato Maggiore della Marina da qualsiasi responsabilità derivante da vizi, difetti o inadempimenti relativi alla prestazione fornita.

Il valore della prestazione tecnica è determinato con riferimento ai prezzi di mercato correnti per prestazioni analoghe, secondo i criteri e la documentazione indicati nella proposta ai sensi dell'art. 3-bis dell'Avviso Pubblico. Difesa Servizi S.p.A. si riserva di richiedere documentazione integrativa o di procedere a proprie valutazioni estimative ai fini della verifica di congruità. Il valore così concordato è vincolante ai fini della determinazione del livello di visibilità riconosciuto allo sponsor e costituisce la base imponibile ai fini fiscali di cui al comma seguente.

La sponsorizzazione tecnica costituisce un'operazione permutativa ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.P.R. 633/1972. Ciascuna Parte emetterà la propria fattura elettronica sul valore normale della prestazione ricevuta, con applicazione dell'aliquota IVA del 22%, secondo le modalità e la tempistica concordate in sede contrattuale.

Non sono ammesse sponsorizzazioni tecniche da parte di operatori economici che siano contestualmente parti di contratti di appalto o concessione con Difesa Servizi S.p.A. o con lo Stato Maggiore della Marina aventi ad oggetto prestazioni analoghe o connesse a quelle offerte in sponsorizzazione, in conformità ai principi di imparzialità e prevenzione dei conflitti di interesse di cui al D.Lgs. 36/2023 e alle indicazioni ANAC.

ARTICOLO 6

(Normativa e condizioni generali di contratto)

La sottoscrizione in digitale del modello di proposta da parte dello Sponsor equivale ad accettazione delle presenti condizioni generali e dell'Avviso Pubblico e a dichiarazione di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e della normativa vigente nell'ambito del settore in argomento. La proposta pervenuta, se ritenuta idonea, sarà controfirmata in digitale dall'Amministratore Delegato di Difesa Servizi e costituirà formale impegno tra le parti. Per quanto non è contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore. Il contratto è sottoposto alle norme, condizioni e modalità scaturenti dalla normativa vigente e dal codice civile ed alle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 c.c., il presente Contratto si risolverà di diritto qualora nel corso dell'esecuzione venga meno l'attualità anche di uno solo dei requisiti di ordine soggettivo previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 7

(Recesso)

Le Parti potranno recedere in qualsiasi momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data di efficacia del recesso. Nel caso di sponsorizzazione finanziaria, il compenso verrà proporzionalmente ridotto o, se già corrisposto, restituito in proporzione alle attività e servizi non ancora erogati. Nel caso di sponsorizzazione tecnica, le prestazioni già eseguite si intendono definitivamente acquisite; la visibilità eventualmente già fruita dallo sponsor sarà proporzionalmente computata a compensazione del valore della prestazione resa.

ARTICOLO 8

(Annullamento e/o rinvio dell'Evento)

In caso di annullamento dell'Evento per cause di forza maggiore — quali condizioni atmosferiche sfavorevoli, ordine pubblico, vicende geopolitiche o altri eventi non prevedibili — lo sponsor finanziario avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte al netto di quelle eventualmente impiegate per la realizzazione di parti dell'evento ovvero di prologhi o presentazioni dello stesso. Lo Sponsee potrà, in alternativa alla restituzione, concordare con la Forza Armata e il Ministero della Difesa il rinvio dell'Evento a diversa data.

Nel caso di sponsorizzazione tecnica, in ipotesi di annullamento dell'Evento, le Parti concorderanno in buona fede le modalità di restituzione o compensazione del valore delle prestazioni tecniche già eseguite, tenuto conto dell'utilità effettivamente conseguita. L'annullamento non dà diritto a risarcimenti per mancato guadagno o danni d'immagine, ma unicamente alla restituzione o compensazione del corrispettivo nei termini sopra indicati.

ARTICOLO 9

(Normativa ex D.Lgs. 231/01, codice etico e anticorruzione)

Le attività oggetto del presente contratto saranno svolte dallo Sponsee nel pieno rispetto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.

Lgs. n. 231/01 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni (“**Modello 231**”), del Codice Etico e del Codice Anticorruzione (di seguito congiuntamente i “**Codici**”). Lo Sponsee avrà in ogni momento la facoltà di richiedere allo Sponsor la consegna di copia cartacea del Modello 231 e dei Codici, pur essendo detti documenti disponibili presso il sito internet della società.

ARTICOLO 10

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” o “GDPR”), le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che i dati personali raccolti con il presente Contratto sono trattati secondo le modalità e per le finalità sotto descritte:

- a) vengono lecitamente trattati solo per quanto necessario ai fini dell’esecuzione e dell’assolvimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, fiscali e tributari derivanti da questo contratto nonché per il rispetto degli adempimenti richiesti dalle norme vigenti;
- b) vengono trattati per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’articolo 4, n. 2 del GDPR, con l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- c) vengono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità di cui alla lettera a) e comunque per il tempo strettamente necessario all’espletamento degli adempimenti previsti per legge;
- d) possono essere portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e il Titolare del trattamento può comunicare i dati per le finalità di cui alla lettera a), e sempre rispettando l’obbligo di riservatezza, a collaboratori esterni e a tutti i soggetti la cui facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, pubbliche Autorità, istituti bancari e assicurativi e, in genere, soggetti operanti nel settore giudiziario;

e) possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a) garantendo la massima tutela della riservatezza dei dati personali e operando in piena conformità al dettato del GDPR;

f) sono trattati garantendo, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l'esercizio dei seguenti diritti: diritto di accedere e ottenere una copia dei propri dati personali; diritto di rettifica dei dati personali; diritto all'oblio/alla cancellazione dei dati; diritto di sollevare obiezioni; diritto di ritirare il consenso e il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

Difesa Servizi S.p.A., qualora necessario, si riserva di richiedere la firma di un Accordo ai sensi dell'articolo 28 Reg. Europeo 679/16 al fine di disciplinare compiti, attività, misure di sicurezza e responsabilità inerenti all'eventuale trattamento di dati personali.

ARTICOLO 11

(Domicilio legale e Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, e scioglimento del presente contratto e che non possa essere amichevolmente composta tra le Parti entro il termine di 30 giorni, le Parti stabiliscono l'esclusiva competenza del Foro di Roma.